

Estratto della Politica in materia di abusi di mercato, Informazioni Rilevanti, Informazioni Privilegiate e Internal Dealers

Sommario

1. DEFINIZIONI	5
9. INTERNAL DEALING	8
9.1 I SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELLA DISCIPLINA INTERNAL DEALING	8

Allegati:

ALL. A: TIPI DI INFORMAZIONI RILEVANTI E PRIVILEGIATE

Premessa

Con la presente Politica (d'ora innanzi anche la "**Politica**"), adottata da REVO Insurance S.p.A., già Elba Assicurazioni S.p.A. (d'ora innanzi anche la "**Società**" e/o l'"**Emittente**"), si intende delineare la disciplina aziendale unitaria ed organica afferente agli ambiti di operatività disciplinati dalla vigente normativa in materia di informazioni societarie.

La Politica è adottata dalla Società al fine sia di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato sia di tutelare gli investitori attraverso adeguate misure preventive di contrasto agli abusi di mercato e, in particolare, all'abuso di Informazioni Privilegiate come di seguito meglio definito al Paragrafo 1 (Definizioni) della presente Politica.

La presente Politica ha come obiettivo quello di disciplinare la gestione e il trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate (come infra definite) riguardanti la Società e le società dalla medesima controllate, ove presenti (d'ora innanzi anche le "**Controllate**" e congiuntamente alla Società il "**Gruppo**") ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi anche il "**TUF**").

Non costituisce oggetto della presente Politica la gestione delle informazioni di carattere pubblicitario e commerciale, che sono, quindi, diffuse con modalità differenti da quanto ivi stabilito.

Le disposizioni e la procedura descritte nella Politica, correttamente attuate e mantenute, perseguono anche le finalità di tutela della Società previste dalle vigenti normative (ad es. art. 9, comma 1, punto a), del MAR, e Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001).

La deroga alla struttura standard prevista dalla Politica di gestione della normativa interna è stata approvata dalla Funzione Compliance.

Destinatari

I soggetti destinatari della Politica, (di seguito, congiuntamente, definiti i "**Destinatari**"), tenuti all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e della relativa procedura, nel caso in cui si trovino ad avere accesso per qualsiasi ragione ad Informazioni Rilevanti o Privilegiate, sono in particolare:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Alta Direzione della Società, come di seguito definiti al Paragrafo 1 (Definizioni) della presente Politica, e delle sue Controllate;
- I dipendenti, i dirigenti e i collaboratori della Società e delle sue Controllate.

Normativa di riferimento

La Politica viene adottata in conformità alle disposizioni normative, anche aziendali, e regolamentari contenute:

- nel Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - d'ora innanzi anche il "**MAR**");
- nel Regolamento delegato 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento n. 596/2014;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016;
- nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Regolamento n. 596/2014;
- nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato nella Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata (d'ora innanzi anche il "**Regolamento Emittenti Consob**");
- negli "Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate" (d'ora innanzi anche gli "**Orientamenti ESMA sul ritardo nella comunicazione**"), pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority) il 20 ottobre 2016 e recepiti dalla Consob con la Comunicazione n. 0110353 del 14 dicembre 2016;
- negli "Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "Persone che ricevono i sondaggi di mercato", pubblicati dall'ESMA il 10 novembre 2016 (d'ora innanzi anche gli "**Orientamento ESMA sulle persone che ricevono i sondaggi di mercato**"), pubblicati dall'ESMA il 10 novembre 2016 e recepiti dalla Consob con la Comunicazione 0110351 del 14 dicembre 2016;
- nelle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (d'ora innanzi anche le "**Linee Guida Consob**");
- nel vigente Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (d'ora in avanti anche il "**Regolamento di Borsa**");
- nelle vigenti istruzioni, al Regolamento di Borsa (d'ora innanzi anche le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**");
- nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (d'ora innanzi anche il "**D.lgs. 231/2001**").

Per quanto concerne i profili sanzionatori, in caso di inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Politica, si precisa che si applicheranno le disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

*

1. Definizioni

A fini della presente Politica, si intende per:

Alta Direzione	L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della Società qualora presenti. Nell'ambito della procedura, è il decisore finale, in alternativa al Presidente del CdA, per la qualifica di una informazione quale privilegiata.
Comitato di Direzione	Comitato manageriale e organo collegiale istituito presso la Società composto da dirigenti rappresentanti la prima linea dirigenziale, con funzioni consultive verso l'Alta Direzione.
Comunicato/i Stampa	Comunicato diffuso ai sensi dell'art. 114, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
Funzione Gestione Informazioni Privilegiate ("FGIP")	Funzione deputata alla gestione delle Informazioni Privilegiate, istituita dal Consiglio di Amministrazione della Società. La responsabilità della FGIP è attribuita all'Amministratore Delegato che opera con il supporto della Funzione Corporate and Regulatory Affairs.
Funzioni Organizzative Competenti Organizzative Informazioni Privilegiate ("FOCIP")	Funzioni organizzative della Società a vario titolo coinvolte nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.
Funzione Corporate and Regulatory Affairs	Funzione aziendale a supporto della FGIP per lo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti ai fini della presente Politica come da Linee Guida Consob. La Funzione gestisce tra l'altro il Registro delle RIL - Relevant Information List e il Registro Insider, come di seguito meglio definiti.
Informazione/i Privilegiata/e	Informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o titoli dalla stessa emessi e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
Informazione/i Rilevante/i	Qualunque informazione che la Società ritenga rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può,

in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata.

Info-room	Strumento di supporto tecnico e coordinamento strutturato di cui si avvale la FGIP (per le attività previste ai sensi del Paragrafo 2.2 della Sezione 2 delle Linee Guida Consob), composto da CFO, Investor Relator, General Counsel, FOCIP di volta in volta interessata.
Internal Dealer	Le Persone Rilevanti della Società e le persone a loro strettamente associate come definite al successivo par. 9.1 della presente Politica.
Investor Relator	Unità aziendale organizzativa deputata, tra l'altro, al monitoraggio delle informazioni sulla società presenti nel mercato e alla comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate.
Organi di Controllo	Il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.
Periodo di Chiusura	30 giorni di calendario che precedono l'annuncio di una relazione finanziaria infrannuale (compresi i rendiconti trimestrali) o annuale, durante i quali a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione all'interno dell'Emittente, è inibita l'effettuazione di operazioni relative alle azioni o ai titoli di credito dell'emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati.
Persone Rilevanti MAR	Persone fisiche che, all'interno dell'Emittente, esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
Presidente del CdA	Nell'ambito della procedura, è il soggetto a cui compete la decisione finale, in caso di assenza o impedimento dell'Alta Direzione, per la qualifica di una informazione quale privilegiata.
Procedura Operativa	Procedura aziendale per la gestione delle specifiche tipologie di Informazioni Privilegiate descritte nella Politica, approvata dall'Alta Direzione della Società su mandato del Consiglio di Amministrazione.
Registro Insider	Elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate, istituito ai sensi dell'art. 18 del MAR.
Relevant Information List ("RIL")	Elenco delle persone che hanno accesso a specifiche Informazioni Rilevanti.

Soggetto Preposto	E' il soggetto incaricato dagli Internal dealer ad effettuare per loro conto le comunicazioni di cui all'art. 19 del MAR. Ai fini del presente Documento il Soggetto Preposto corrisponde alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs.
Soggetti Rilevanti TUF	I soggetti definiti dall'art. 152-sexies, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti Consob, ovvero coloro che detengono una partecipazione pari ad almeno il 10% del capitale sociale della Società.
Soggetti Rilevanti	Unitamente le Persone Rilevanti MAR e i Soggetti Rilevanti TUF.

Il riferimento ad esponenti degli organi sociali è inteso ai titolari *pro-tempore* delle relative cariche, ove previste.

OMISSIS

9. Internal Dealing

9.1 I soggetti rilevanti ai sensi della disciplina internal dealing

Le Persone Rilevanti della Società e le persone a loro strettamente associate, sono tenute al rispetto del MAR e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, cui si fa in questa sede pieno rimando.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 25), del MAR, rientrano nel novero delle Persone Rilevanti:

- a) i componenti l'organo di amministrazione o di controllo della Società; e
- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità.

Ai fini della presente Politica, rientra nella categoria individuata sub b) l'Alta Direzione, i dirigenti che siano anche promotori della Società nonché i membri del Comitato di Direzione.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione estendere l'applicazione della procedura ad altri dirigenti ritenuti rilevanti ai fini della disciplina di *internal dealing*.

Sono considerate persone strettamente associate alle Persone Rilevanti:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) che precedono, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

Rientrano nel novero delle Persone Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti Consob, anche coloro che detengono una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto.

La Società notifica formalmente alle Persone Rilevanti gli obblighi loro spettanti ai sensi della disciplina *internal dealing*. Gli esponenti qualificati come Persone Rilevanti ai sensi del citato art. 3, comma 1, numero 25), del MAR, sono tenuti ad effettuare analoga notifica per iscritto alle persone loro strettamente associate, comunicandone i nominativi alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs.

L'elenco di tutti i soggetti sopra indicati è tenuto e mantenuto in forma elettronica dalla Funzione Corporate and Regulatory Affairs anche mediante il ricorso all'esternalizzazione del servizio a soggetti terzi che svolgano professionalmente tale attività.

Il Consiglio di Amministrazione effettua, con cadenza almeno annuale, una ricognizione dei soggetti interessati dalla disciplina *internal dealing*.

Con riferimento alle operazioni soggette all'obbligo di comunicazione, agli obblighi di comunicazione in capo agli *internal dealer*, al processo di comunicazione delle operazioni effettuate sul titolo della Società nonché agli adempimenti conseguenti, ivi incluso il processo di escalation si rimanda alla Procedura Operativa tempo per tempo vigente.

OMISSIS